

5.30 Cud e modello 730

Indice:

- a. CUD
- b. MODELLO 730
- c. Normativa di riferimento

Il modello CUD rappresenta lo schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente. Il modello 730 rappresenta invece un ricalcolo della differenza tra quanto dovuto effettivamente e quanto già elaborato dal datore di lavoro in sede di emissione cud

a. CUD

Il CUD (Certificato Unico Dipendente) è un documento consegnato dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, con cadenza annuale, nel quale sono certificati i redditi con la relativa irpef ed i contributi previdenziali versati dal lavoratore dipendente nel corso dell'anno solare.

Il modello cud, la cui elaborazione viene eseguita successivamente alle operazioni relative al conguaglio fiscale, viene consegnato per legge entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Esso ha sostituito la precedente certificazione dei redditi mod 101 (per i dipendenti) e mod 102 (per i pensionati) aggiungendo nel prospetto riepilogativo anche i dati ed i contributi del lavoratore.

A partire dal 2006, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2006, il CUD è stato anche integrato con la scheda da utilizzare per la scelta della destinazione del **cinque per mille dell'IRPEF** a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per tutti i dipendenti amministrati dal Service Personale Tesoro l'elaborazione dei modelli CUD viene direttamente effettuata dalla Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DCSII) in conformità a tutte le novità legislative di anno in anno introdotte.

In particolare per il personale in servizio, per il quale la mensilità dello stipendio di febbraio non viene emesso per motivazioni tipo part-time verticale o aspettativa, il CUD viene regolarmente elaborato senza riportare nelle annotazioni l'indicazione "addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate" e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 73 – "IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio".

Sulle prime rate utili, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa. In caso di impossibilità di operare automaticamente entro tale data, al recupero di quanto dovuto dall'interessato provvederà la Ragioneria territorialmente competente.

Sempre per il suddetto personale le eventuali risultanze a credito sono invece liquidate all'amministrato mediante una emissione speciale.

Per il personale cessato entro il 1° febbraio dell'anno del rilascio della certificazione, SPT inibisce il calcolo del conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione, e non effettua il calcolo delle addizionali regionali e comunali e dei conguagli contributivi 18% e 3-ter, conseguentemente, per tale personale, il CUD prodotto, riporta nelle annotazioni l'indicazione **"obbligazione della dichiarazione dei redditi"**.

A decorrere dall'anno 2011, per tutto il personale gestito in SPT, sia esso in servizio attivo che cessato, i modelli CUD sono disponibili esclusivamente in formato elettronico e pubblicati sul portale StipendiPA, ad uso del dipendente, e, ad uso delle Amministrazioni di appartenenza, sull'applicazione SPT Modelli.

b. mod.730

Aldilà di quanto calcolato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, con il conguaglio fiscale di fine anno ed il relativo rilascio del mod. CUD, il dipendente o il pensionato ha la possibilità di effettuare il ricalcolo della differenza tra quanto dovuto effettivamente e quanto trattenuto già dal datore di lavoro (o dall'ente previdenziale) nelle buste paga (o nella rata di pensione), attraverso la compilazione e l'invio del modello 730 o del modello Unico dell'anno successivo (es. 730 del 2012 o Unico 2012), che appunto riguarda i redditi prodotti nell'anno precedente (nell'esempio il 2011).

Le operazioni di conguaglio di fine anno restano una possibilità di calcolo definitivo delle imposte dovute, ma, in presenza di ulteriori redditi o oneri o detrazioni, il conguaglio di fine anno non è altro che un primo parziale ricalcolo delle imposte. Il contribuente poi ha come ultima possibilità: la presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso ci siano delle variazioni da comunicare e delle imposte da pagare o da ricevere a credito al Fisco sulla propria posizione reddituale rispetto a quanto calcolato dal proprio datore di lavoro.

Quindi in ogni caso, pur se il datore di lavoro non dovesse effettuare correttamente le operazioni di conguaglio o in caso di errore nel calcolo dell'imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali, oppure nel caso in cui il lavoratore o il pensionato possa vantare di ulteriori detrazioni fiscali o oneri deducibili che riducono l'imposta dovute, ivi compreso ad esempio le detrazioni fiscali per le spese sanitarie o tutte le detrazioni o le spese che non possono essere incluse nel conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta, al contribuente è concessa la possibilità di regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco, sia a debito d'imposta che a credito d'imposta, operando il ricalcolo delle imposte dovute nel modello 730 o nel modello Unico.

Il modello 730, in caso di assistenza **diretta**, viene presentato al sostituto di imposta, in caso di assistenza **indiretta**, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati.

Tra i vantaggi offerti dall'utilizzo del modello 730, oltre alla facilità della compilazione in quanto non soggetto a calcoli da parte del compilatore, c'è soprattutto il rimborso immediato dei crediti d'imposta nel cedolino delle competenze di luglio.

Tale utilizzo consente inoltre il versamento diretto delle imposte a saldo o in acconto, effettuato in entrambi i casi dal sostituto d'imposta.

A partire dal 2012 SPT ha messo a disposizione un nuovo servizio self-service sul portale StipendiPA, che consente al dipendente di interagire direttamente con SPT, provvedendo in maniera autonoma, semplice e guidata alla compilazione del proprio modello 730 ed al successivo invio per l'applicazione delle relative risultanze contabili.

Con questa nuova funzionalità self-service agli uffici responsabili rimarrà unicamente il compito di presidiare le ordinarie applicazioni dei conguagli, così come avviene in caso di assistenza fiscale indiretta cioè tramite Caf e/o intermediari abilitati.

c. Normativa di riferimento

- ✓ art.33 legge 183 del 12/11/2011
- ✓ M.E.F. informativa n. 43 del 1° marzo 2012
- ✓ art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973
- ✓ TUIR -Testo Unico delle imposte sul reddito